N. R.G. 2018/10690



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Protezione Internazionale CIVILE

Il collegio così composto:

Dott. ssa Luciana Breggia Presidente

Dott. Luca Minniti Giudice rel. est.

Dott. ssa Ada Mazzarelli Giudice

all'esito della camera di consiglio del 4.3.2020 ha pronunciato nel procedimento iscritto al n. r.g. **10690/2018** promosso da:

difeso dall'Avv. Martina Giusti del Foro di

Lucca ed elettivamente domiciliato in Viale C. Castracani, n. 326, Lucca (LU), presso lo studio del medesimo difensore.

CUI:

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 97149560589)

COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE.

RESISTENTI

PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

INTERVENUTO

a scioglimento della riserva tenuta il 28.1.2020 il collegio ha emesso il seguente

DECRETO

La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta in data 24.7.2018 da nei confronti del provvedimento emesso il 12.6.2018 e notificato in data 5.7.2018 con il quale la Commissione



territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Firenze ha respinto la sua domanda di protezione internazionale all'esito delle audizioni tenuta il 2 gennaio 2018 ed il 5 giugno 2018.

1. I fatti rappresentati dal ricorrente e lo svolgimento del processo

Alla Commissione territoriale il richiedente asilo - in una prima audizione tenuta il 2.1.2018 - ha riferito di chiamarsi in Costa d'Avorio; di essere cresciuto ad Abidjan; di volere svolgere l'audizione in lingua francese ma di conoscere anche la lingua bambara ed un poco quella italiana; di capire bene tutto quello che dice l'interprete e di non avere alcuna obiezione né su di lui né sul commissario; di essere cittadino ivoriano e di non possedere altre cittadinanze; di volere consegnare alla Commissione territoriale una prenotazione inerente una visita endocrinologia presso Lucca; di essere tuttora in accoglienza ma di avere avuto dei problemi perché gli operatori del Centro di accoglienza non lo iscrivevano a scuola e non gli davano da mangiare; di avere frequentato le scuole elementari fino alla classe quinta; di avere svolto il lavoro di autista in Costa d'Avorio; di appartenere al gruppo etnico Korokà; di professarsi musulmano e di non avere mai svolto attività politica durante la propria vita; di avere perso sua madre, mentre suo padre è tuttora in vita; di avere cinque fratelli ed un fratellastro, figlio della seconda moglie di suo padre; di avere avuto suo padre che lavorava come autista di camion, mentre adesso non lavora ed è tornato al proprio villaggio; di avere lasciato la Costa d'avorio il 31.12.2014. Il ricorrente ha inoltre dichiarato che lavorava come autista in Costa d'Avorio dal 2012 per un signore molto gentile e che entrambi hanno poi avuto alcuni problemi nel quartiere dove questo signore viveva, per il giorno del suo compleanno (poiché gli abitanti di quel quartiere erano a maggioranza musulmana, cioè abobò); che il ricorrente ed il suo datore di lavoro erano appena tornati da un viaggio e sono stati picchiati da morire e che egli ha, sul suo corpo, molte cicatrici; che li hanno picchiati perché il suo datore di lavoro era omosessuale e questo era vietato in Costa d'Avorio; che, prima che accadesse questo fatto, nel quartiere gli amici del ricorrente sospettavano che egli fosse entrato nel gruppo del suo datore di lavoro, che era conosciuto come omosessuale; che loro due lavoravano insieme e viaggiavano spesso insieme, anche all'estero: in Guinea, in Liberia (questo perché il suo datore di lavoro era per metà liberiano e per metà ivoriano); che, un giorno, essi sono tornati da un viaggio ed hanno lasciato la macchina all'autolavaggio; che il ricorrente sarebbe dovuto andare a casa e che il suo datore di lavoro gli ha chiesto se poteva accompagnarlo, di modo da potere poi salutare anche i suoi familiari; che suo padre - una volta



arrivati a casa - non era molto contento di vedere il proprio figlio insieme al suo datore di lavoro, dal momento che quest'ultimo aveva sia i piercing al naso che gli orecchini ed anche perché il fratellastro del ricorrente aveva già riferito al padre di quest'ultimo che il suo datore di lavoro fosse omosessuale; che, tornato a casa dopo qualche giorno, suo padre si è arrabbiato ed ha cacciato il ricorrente di casa perché era rimasto colpito dall'aspetto del suo datore di lavoro; che pertanto egli ha preso i propri effetti personali ed è tornato dal suo datore di lavoro, al quale ha raccontato l'accaduto; che egli si è quindi sistemato in una stanza della casa perché poi entrambi sarebbero dovuti partire per un viaggio programmato; che il suo datore di lavoro è una persona che si protegge molto e che compie molti rituali, ed aveva un appuntamento con alcune persone per questo motivo; che un giorno svariate persone che abitavano in diversi quartieri della città si sono ritrovate a casa del datore di lavoro del ricorrente per il suo compleanno e si sono accorte della sua omosessualità; che alla festa era presente anche il ricorrente, che è andato a prendere alcuni amici del suo datore di lavoro per portarli alla festa; che il suo datore di lavoro non si dichiarava omosessuale perché il Paese non era stabile, era appena uscito dalla guerra e quindi l'orientamento sessuale del datore di lavoro del ricorrente non sarebbe stato compreso; che una volta quest'ultimo ha perso la propria moto, perché gliel'hanno rubata ed egli non ha detto niente perché non parlava molto; che, quando il ricorrente si trovava in macchina con il suo datore di lavoro e con il suo compagno, assisteva a loro due che si baciavano; che il suo datore di lavoro non aveva un compagno fisso ma alcune persone in diversi quartieri, cui a volte andava incontro perché era il suo autista speciale; che per il ricorrente (che prima faceva il tassista e non conosceva il suo datore di lavoro) non era un problema che quest'ultimo fosse omosessuale; che egli aveva una ragazza e che lavorava per lui perché era molto gentile; che egli è stato picchiato il 31.12.2014 perché era nel gruppo delle persone amiche del suo datore di lavoro, e perché era il suo autista; che, nel periodo in cui ha lavorato per questa persona, il ricorrente è venuto a conoscenza di situazioni in cui gli amici del suo datore di lavoro (e lui stesso) sono stati aggrediti perché omosessuali; che, dopo essere stato picchiato, non ha pensato di andare alla polizia a denunciare l'accaduto perché egli non sapeva (data l'instabilità del Paese) se fosse un fatto autorizzato o meno nel Paese e - tramite la sua patente di guida - alcuni autisti lo hanno aiutato a lasciare la Costa d'Avorio.

Il ricorrente ha inoltre dichiarato che la festa organizzata per il compleanno del suo datore di lavoro era una festa diurna e che gli abitanti del quartiere, in maggioranza musulmani, non appena l'hanno vista, hanno iniziato a lanciare dei sassi per il fatto di vedere gli uomini che si corteggiavano fra di loro; che alla festa c'erano in prevalenza uomini e poche donne, e che il suo datore di lavoro era una persona importante che aveva molte relazioni; che nessuno ha mai sospettato che il ricorrente fosse omosessuale perché gli abitanti del quartiere sapevano che egli fosse l'autista e che quindi lavorasse



unicamente per lui; che tuttavia l'aggressione che egli ha subito nel 2012 è avvenuta in quanto compagno di persone omosessuali o comunque loro amico; che la sua ragazza non abitava nel suo stesso quartiere: egli abitava nel quartiere Banco ed ella nel quartiere Maroc, sempre ad Abidjan; che il ricorrente e la sua ragazza abitavano nel medesimo comune, a Yopougon, mentre il suo datore di lavoro viveva ad Abobò; che, in ordine agli avvenimenti accaduti la sera del compleanno del suo datore di lavoro, egli - dopo avere mangiato - era andato verso mezzogiorno a lavare la macchina ed è tornato verso le ore 14, andando a cercare gli amici del suo datore di lavoro, che non sapevano dove si trovasse la casa; che, fra le persone presenti alla festa vi erano anche dei libanesi e che la festa è iniziata verso le ore 17, ed alle ore 18 hanno iniziato a lanciare dei sassi; che hanno poi visto molte persone arrivare verso le ore 20, tutte insieme e che hanno iniziato a picchiare, dare colpi, hanno legato le persone, hanno dato fuoco ad alcune cose presenti in casa, ed i giovani di Abobo hanno anche preso le armi, con cui li hanno massacrati; [il ricorrente mostra al commissario una foto in cui si vede uno squarcio nel basso ventre a sinistra, ma nella foto mostrata non si vede il viso della persona]; che gli si è ritrovato in carcere e che ha avuto molte difficoltà ad arrivare in Italia; che non sa se i giornali hanno parlato di tale aggressione; che il carcere si trovava nella seconda città del Niger, dove c'era un foyer ivoriano ed un suo amico lo ha fatto entrare; che una persona li ha messi su un veicolo per andare in Libia e che, appena giunti in quel luogo, a Saba, li hanno fatti entrare in una costruzione in cui sono stati arrestati; che hanno fornito loro un telefono affinché entro tre giorni - chiamassero i familiari o le conoscenze per mandare soldi; che, appena al telefono rispondeva qualcuno, i sequestratori colpiscono le persone con il calcio del fucile e, quindi, gridando, le persone che sono in ascolto capiscono quanto tu sia in pericolo.

Il ricorrente ha inoltre riferito che, dopo l'aggressione, è fuggito nel bagagliaio della macchina di uno dei giovani del quartiere; che, dopo che alcune persone lo hanno messo nel bagagliaio della macchina, hanno iniziato a picchiare tutti, a bruciare le cose e che egli è scappato prendendo una chiave inglese e conoscendo la propria macchina ha aperto il bagagliaio (forzando il meccanismo dall'interno); che, forse, avrebbero voluto dare fuoco alla macchina con lui dentro; che, quando è uscito dal bagagliaio della macchina, è scappato ed anche il tassista che lo ha soccorso si è accorto che egli avesse sangue dappertutto; che egli ha mostrato all'autista la propria patente di guida e che gli ha chiesto di portarlo fino al blocco di controllo all'uscita dalla città; che il tassista non gli ha chiesto niente per il viaggio e che egli è alla fine giunto in Burkina Faso, tramite altri passaggi; che ha attraversato Bouakè, poi il Burkina Faso, poi Niamey, Adadez ed è arrivato in Libia; che, in territorio libico, ha trascorso molto tempo in carcere e non pensava che un giorno sarebbe potuto uscire; che ha avuto un poco di fortuna di essere liberato da un giovane che lo ha portato al mare e lo ha fatto imbarcare; che egli non sapeva che sarebbe giunto in Europa, anche se dalla Libia è stato



quasi obbligato perché la persona che lo ha condotto dal Niger alla Libia, non aveva alcuna possibilità di rimandarlo indietro e che sarebbe stato meglio farlo imbarcare; che il suo datore di lavoro si chiamava Camara Issa e che un suo amico presente alla festa in cui è avvenuto poi il massacro si chiama Diakitè Chacoule; che non sa di preciso che età avesse il suo datore di lavoro e che comunque non era anziano; che non ha più avuto modo di contattarlo da quando è uscito dal Costa d'Avorio; che ha saputo che suo padre è tornato al proprio villaggio di origine ed adesso vive lì; che è vero che talvolta ha avuto problemi col proprio padre ma è pur sempre suo padre e che potrebbe chiedergli perdono; che sono quattro anni che non vede suo padre e che dove vive adesso suo padre (quindi, in un'altra parte del Paese rispetto a quella in cui è avvenuto il massacro) potrebbe stare anche lui, non avendo alcun problema; che è riuscito a scappare dal proprio Paese di origine grazie all'aiuto del Signore e ad arrivare in Italia.

In una seconda audizione tenuta il 5.6.2018 alla Commissione territoriale il richiedente asilo ha confermato le generalità, ha consegnato alla Commissione territoriale una copia dell'attestato di frequenza del CPIA di Lucca, ha riferito di seguire un corso di lingua italiana di livello A2 presso la Confraternita delle Misericordia, di non lavorare attualmente in Italia e di fare rientro a casa, dopo la scuola; di non desiderare aggiungere nient'altro rispetto all'audizione precedente; di avere lasciato la Costa d'Avorio perché per il giorno del compleanno del suo datore di lavoro - il 31.12.2014 - c'è stata una festa che è poi sfociata in un massacro attuato dagli abitanti del quartiere che non vedevano bene la festa perché il suo datore di lavoro era omosessuale. Il ricorrente ha inoltre dichiarato che molte persone sono state uccise con machete e con fucili e che egli è stato rinchiuso nel bagagliaio di una macchina e che, forzandone la porta di uscita, è riuscito poi a scappare; che non sapeva se avrebbero voluto bruciare la macchina oppure farlo parlare affinché rivelasse le altre persone omosessuali, essendo l'autista personale del festeggiato; che egli ha tuttora alcune cicatrici sul suo corpo, dopo essere stato picchiato; che egli lavorava per Camara Issa dal 2012 e che era stato il suo fratellastro a rivelare a suo padre che egli lavorasse per una persona omosessuale e che le persone che vivevano nel quartiere sospettavano egli fosse omosessuale; che suo padre non sapeva che il figlio avesse una fidanzata poiché ella viveva in un altro quartiere (Maroc) e che nessuno, in generale, lo sapeva; che egli è eterosessuale ma che veniva considerato omosessuale perché lavorava per una persona omosessuale; che non ha mai pensato di cambiare lavoro perché il suo datore di lavoro era sempre molto gentile con lui e lo considerava come un fratello; che lavorare per lui non gli ha mai creato imbarazzo e che non ha niente contro le persone omosessuali; che, quando uscivano in macchina, Camara Issa sedeva nel retro della macchina con i suoi amici e li baciava, ma a lui non lo ha mai proposto; che questo accadeva quando uscivano con la macchina la sera e che la sua ragazza non era al corrente del fatto che egli lavorasse per una



persona omosessuale perché non viveva nello stesso quartiere; che, per quanto riguarda il proprio padre, potrebbe tornare in Costa d'Avorio e chiedergli scusa, dal momento che egli abita adesso in un villaggio diverso; che, tornando ad Abidjan troverebbe invece la stessa situazione che lo ha portato poi a scappare; che non potrebbe vivere ad Abidjan senza che le persone lo vedano e siano arrabbiate con lui; che il comune dove vive la sua ragazza è Yopougon, e che si arriva in taxi nel quartiere di Maroc (non si può andare a piedi); che Camara Issa era un uomo molto conosciuto e che egli non sapeva niente di politica; che il fatto che egli sia musulmano gli ha impedito di poter dire che fosse fidanzato con una ragazza e questo ha creato un ulteriore problema; che non ha mai pensato di denunciare l'accaduto alla polizia perché il Paese non era stabile e l'omosessualità non era autorizzata; che suo padre vive attualmente nel villaggio di Man e che - se facesse rientro in patria - potrebbe chiedere scusa a suo padre ma avrebbe alcuni problemi con altre persone poiché Man dista circa 500 chilometri da Abidjan; che ha ottenuto la patente nuova il 12.5.2017 poiché ha spedito tramite DHL la sua patente scaduta e gliel'hanno inviata poi rinnovata (e lo ha anche aiutato l'istruttore di guida); che soffre molto per la tiroide e per le emorroidi, dal moneto che guidava per molto tempo; che in ospedale gli hanno dato sia una crema che dei farmaci via bocca.

La Commissione ha negato la protezione internazionale, contestando la credibilità del ricorrente e ritenendo che il racconto reso quest'ultimo in sede di audizione personale è apparso a tratti generico ed incongruente nel corso delle due interviste, in special modo:

- alle accuse mosse nei suoi confronti di essere omosessuale dai familiari, che egli non avrebbe tentato di contrastare anche dicendo, semplicemente, di avere una fidanzata;
- che appare poco congruente, contestualmente, che egli non abbia tentato di cambiare lavoro, unicamente in ragione della gentilezza del datore di lavoro nonostante la riferita tristezza che l'isolamento gli provocava;
- all'aggressione subita, descritta in maniera generica ed alle modalità della fuga da questa, descritte in maniera contraddittoria nel corso della prima intervista (pagine 5 e 6 del primo verbale di audizione del 2.1.2018);
- è risultato vago il racconto anche rispetto alla descrizione del successivo sequestro nel bagagliaio dell'auto, secondo il ricorrente per segnalare gli stessi amici del datore di lavoro che già si trovavano alla festa, fatto apparso come incongruente;
- non sono apparse sufficienti le ragioni per le quali il ricorrete non avrebbe potuto denunciare alle Autorità l'aggressione subita, ovvero l'instabilità del Paese e la mancata consapevolezza della possibilità che la situazione costituisse reato, non essendo lui omosessuale;



- alla manifesta volontà di tornare in Costa d'Avorio dal padre a Man, situato a 500 km circa da Abidjan ed indice della scarsa credibilità degli eventi narrati, non dimostrando peraltro egli di avere un timore fondato.

La Commissione territoriale ha inoltre ritenuto che, nel caso di specie, stanti le perplessità circa la credibilità del narrato non si rilevino i parametri di cui all'art. 1, lett. a) della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati; che, dal racconto, non appare emergere per il ricorrente nemmeno il rischio effettivo di poter subire un danno grave come identificato dalla lett. a) dell'art. 14 del D. Lgs. 251/2007, in quanto non è apparso effettivo il rischio che il ricorrente possa essere condannato alla pena di morte, posto che il Paese è abolizionista della pena di morte per tutti i crimini dal 2000; che dal racconto non appare emergere per il richiedente asilo nemmeno il rischio effettivo di subire un danno grave come identificato dalla lett. b) dell'art. 14 del D. Lgs. 251/2007, ovvero di essere sottoposto a torture od a trattamenti disumani o degradanti per le stesse perplessità inerenti al narrato, già evidenziate; che la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 14 lett. c) del D. Lgs. 251/2007 deve essere valutata con relazione al contesto specifico della regione di provenienza del richiedente asilo e che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del D. Lgs. 251/2007 per situazioni di violenza indiscriminata in relazione a situazioni di conflitto anche interno, è necessaria l'esistenza di indici specifici di pericolosità (quali: la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, le difficoltà accesso per la popolazione a forme di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile come conseguenza della violenza generalizzata) e che tali circostanze non risultino riferibili all'attuale situazione del ricorrente; che la situazione della Costa d'Avorio è profondamente mutata rispetto al contesto della guerra civile e degli scontri del 2010-2011 ed il Paese sta attraversando una fase di pacificazione; che in Costa d'Avorio si registrano attualmente alcune situazioni di instabilità nelle zone dell'Ovest per questioni terriere e sporadiche proteste delle forze armate, non configurabili tuttavia come violenza indiscriminata; che, infine, non sussistono gravi motivi di carattere umanitario o particolari vulnerabilità od obblighi dello Stato italiano, non avendo peraltro il richiedente asilo gravi patologie di carattere sanitario, tali da suggerire la trasmissione degli atti al Questore così come previsto dall'art. 32 del D. Lgs. 25/2008 ai fini del riconoscimento ella protezione umanitaria, per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6° del D. Lgs. 286/1998.

La difesa del ricorrente allegava che:



In ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato: che, secondo il Ministero dell'Interno, circa l'esistenza del "fondato timore di essere perseguitato" che caratterizza la nozione di rifugiato, occorre considerare che essa consta di due elementi, uno soggettivo, il timore, e l'altro oggettivo, la fondatezza; che tali elementi devono essere valutati alla luce delle condizioni personali del richiedente, ma anche delle condizioni oggettive del Paese di origine; che tra le condizioni personali rientrano le esperienze passate, i maltrattamenti subiti sia dal richiedente, ma anche dalle stesse persone nelle sue condizioni, ogni fattore personale che potrebbe esporlo alla persecuzione; che tra le condizioni del Paese di origine si devono considerare la situazione sociale generale, le politiche e le pratiche degli agenti di persecuzione nei confronti delle persone nelle stesse condizioni del richiedente; che, per quanto riguarda gli atti di persecuzione che il richiedente teme di subire, essi devono essere sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, costituire la somma di diverse misure, possono essere costituiti anche da azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano violazioni di diritti umani fondamentali; che tali persecuzioni avvengono per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale, o per opinioni politiche; che tutti questi elementi si riscontrano pienamente nella vicenda narrata dal Sig. che, per un orientamento sessuale percepito ed a lui attribuito, ha subito dapprima la disapprovazione da parte della famiglia, che lo ha disconosciuto, poi un isolamento da parte della comunità, che lo aveva allontanato a causa della sua stretta frequentazione di un uomo omosessuale e della sua cerchia di amici, infine una vera e propria gravissima aggressione fisica, che avrebbe potuto benissimo avere esiti tragici, se non fosse stato per la capacità del ricorrente di fuggire; che la Costa d'Avorio è uno dei pochi Stati africani nel quale l'omosessualità non costituisce reato, tuttavia l'art. 360 del codice penale punisce come tale il "comportamento pubblico indecente con partner dello stesso sesso" con la reclusione da tre mesi a due anni e con una multa da 50.000 a 500.000 franchi; che l'omofobia, però, è ben radicata nel Paese e si segnalano per questo motivo numerose aggressioni, anche violente, discriminazioni, ostracismo familiare, perdita di ogni contatto sociale nei confronti degli omosessuali ed i politici spesso utilizzano una retorica omofobica e, a livello sociale, le persone LGBT sono fortemente a rischio; che gli abitanti di una certa zona possono insorgere e chiedere che un onesto cittadino si allontani dalla propria abitazione e dal proprio quartiere semplicemente perché il suo orientamento sessuale è differente o addirittura perché lavora con omosessuali (nello specifico, tale analisi è contenuta nel rapporto stilato nel 2017 dall'UNHCR sulla situazione della Costa d'Avorio. disponibile alla pagina http://www.refworld.org/docid/59cc9fb14.html, all. n. 5, p. 115); che anche solo lavorare per una persona gay, quindi, mette a rischio la propria esistenza e la propria sicurezza, in un contesto dove



l'omosessualità non è legislativamente condannata come in altri Paesi limitrofi, ma viene utilizzata come strumento di consenso, in un contesto sociale e religioso che la stigmatizza anche, assurdamente, forma di alle politiche come opposizione coloniali (v. http://www.lapresse.ca/international/afrique/201404/05/01-4754845-cote-divoire-ici-on-rejettelhomosexualite.php, all. n. 6); che, per quanto riguarda la capacità dello Stato di rispondere a tali di il rapporto del Dipartimento Stato americano per il 2016 violenze. http://www.refworld.org/docid/58ec8a4d13.html, all. n. 7) afferma che le Autorità sono lente ed inefficaci nella risposta alla violenza nei confronti delle persone omosessuali; che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione territoriale, quindi, sussistono fondati motivi per ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, essendo il Sig. una vittima di una grave violazione dei diritti umani per il suo orientamento sessuale percepito, perpetrata da soggetti privati a fronte dei quali lo Stato non può, o non vuole, fornire alcuna protezione.

In ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria: che ricorrono altresì fondati motivi per ritenere sussistente il rischio effettivo di subire un danno grave così come configurato dall'art. 14, lett. b), del D. Lgs. 251/2007; che infatti, il ricorrente ha già subito dei trattamenti disumani o degradanti da parte degli appartenenti della comunità di appartenenza, quella di Abobo, in occasione dei quali ha seriamente rischiato di morire, ed è riuscito a fuggire solo per un caso fortuito; che lo Stato non è in grado di fornire protezione contro le aggressioni perpetrate ai danni di chi è omosessuale, è considerato tale, ma anche semplicemente si è "macchiato" della colpa di lavorare per un omosessuale, così come il che non solo ha mantenuto un buon rapporto lavorativo con il Sig. Camara Issa, ma addirittura è stato ospitato in casa sua; che l'analisi circa la situazione attuale della Costa d'Avorio non consente di giungere alle medesime conclusioni espresse dalla Commissione territoriale, per cui la situazione sarebbe profondamente mutata rispetto al periodo della guerra civile e degli scontri avvenuti nel periodo post elettorale del 2010-2011, per cui non sarebbe più sussistente alcun rischio di danno grave proveniente da violenza generalizzata; che, soprattutto per quanto riguarda la città di Abidjan, la realtà non è così rosea: la città è infatti controllata da gruppi paramilitari che gestiscono il territorio, dove imperversano bande di bambini ed adolescenti che si macchiano di reati di una rara crudeltà, perché si trovano allo sbando, senza prospettive e senza niente da perdere, fenomeno che le autorità statali non riescono a fronteggiare adeguatamente. Si è già documentato della situazione di controllo da parte dei gruppi paramilitari, ma anche di questo fenomeno delinquenziale che rende pericolose le strade della città più importante del Paese si trovano riscontri nella cronaca (si veda



l'allegato n. 8, che riporta uno stralcio del sito internet di France 24, alla pagina http://observers.france24.com/fr/20171002-cote-ivoire-microbes-abidjan-sont-ils-nom-videos, in cui si analizza il fenomeno); che il Governo ha cercato, negli anni, di risolvere questo fenomeno di criminalità che imperversa soprattutto ad Abidjan, ma, sembra, senza ancora ottenere risultati; che anche la situazione del Paese in generale è ben lungi dall'essersi normalizzata e che nel rapporto della Commissione nazionale per il diritto d'asilo (in allegato: doc. n. 9), infatti, si legge come, nel 2017, a Gennaio e a Maggio, si siano registrati due gravissimi episodi di ammutinamento da parte delle forze armate, dei gendarmi e degli ex ribelli, che rivendicavano rimborsi e risarcimenti per aver combattuto durante la guerra civile; che tali episodi hanno ripiombato il Paese in un contesto di instabilità politica ed ha evidenziato la debolezza della ricostruzione che appariva ben più solida agli occhi dei Paesi occidentali; che, in Costa d'Avorio, di fatto, sono i militari ancora ad avere il potere, cosa che dimostra, ancora una volta, come i timori del ricorrente circa la sua situazione personale siano ben fondati; che Amnesty International ha reso un'analisi sugli episodi di ammutinamento ed è, purtroppo, condivisibile quando afferma che "la frequenza di tali ammutinamenti - si tratta del terzo dall'inizio del 2017 e del quarto dal 2014 - solleva serie preoccupazioni circa la capacità del governo di esercitare un controllo civile su alcune frange dell'esercito e di portare i membri delle forze armate a rispondere delle violazioni dei diritti dell'uomo che esse compiono" (v. https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/cote-d-ivoirelever-le-voile- sur-des-homicides?lang=fr, all. n. 10); che quella della ripresa e della pace sociale raggiunta, quindi, è solo un'immagine di facciata che il governo di Ouattara cerca di fornire agli interlocutori internazionali non riuscendo però a raggiungere risultati reali; che la realtà è quella di uno Stato ancora in crisi ed ancora diviso in due fazioni, pro-Gbagbo e pro-Ouattara, anche a distanza di sei anni dalla crisi post elettorale, in cui l'autorità più importante è costituita dall'apparato militare e paramilitare.

In ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria: che nella recente sentenza n. 4455/2018 della Corte di Cassazione si afferma che "i "seri motivi" di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5, comma 6°, del D. Lgs. 286/1998), alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass., sez. un., n. 19393/2009 e Cass., sez. un., n. 5059/2017), non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché costituiscono un catalogo aperto (Cass. n. 26566/2013), pur essendo tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di



un'esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (cfr. Cass., Sez. Un., 19393/2009, par. 3)"; che è da condividersi l'opinione del Tribunale di Milano secondo la quale «la Cass. S. U. 19393/09 ha posto alla base della valutazione dei seri motivi di carattere umanitario che possono giustificare la richiesta di un permesso temporaneo di natura umanitaria l'art. 2 e 10 co. 3 Cost. per iscrivere le richieste di asilo nei diritti fondamentali di rango costituzionale, poi aggiungendo la Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 ratificata con la legge 722/1954 e l'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo; che l'art. 5, comma 6°, del T.U. Immigrazione non individuando, neppure in via esemplificativa, i seri motivi che potrebbero fondare il riconoscimento della protezione umanitaria, è suscettibile di ampia interpretazione e consente di ricondurvi situazioni soggettive, "come i bisogni di protezione a causa di particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti, ma anche oggettive, ossia relative al paese di provenienza, come una grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali e situazioni analoghe" (cfr. Tribunale di Milano, ordinanza del 16.09.2015); che, dal punto di vista delle condizioni oggettive, in primo luogo c'è da considerare la grave condizione di instabilità sociale e politica del Paese, che ancora non è stata risolta e di tale situazione prende atto anche la giurisprudenza di merito, che riconosce la sussistenza di una situazione di grave insicurezza tale da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria (v. Tribunale di Bologna, ordinanza del 19.3.2018, Tribunale di Cagliari, ordinanze del 17 Aprile e del 9 Gennaio 2018); che non si può certo escludere che la situazione rappresenti comunque una condizione di vulnerabilità oggettiva tale da giustificare il riconoscimento della protezione nella sua forma minore; che altresì si deve considerare la grave situazione di tutela dei diritti umani fondamentali: il problema più rilevante è costituito dagli abusi perpetrati dalle forze di sicurezza, dagli abusi perpetrati nei confronti dei detenuti e dei prigionieri e l'inabilità dello governo di far rispettare la legge; che le forze armate della Costa d'Avorio e le forze dell'ordine si sono rese responsabili di arresti arbitrari; che ci sono condizioni carcerarie disumane, un sistema giudiziario non indipendente, le restrizioni del diritto di riunione e di stampa, la corruzione che pervade il governo e l'incapacità di far fronte ai reati di violenza contro donne e bambini (cfr. rapporto del 2017 del Consiglio di Stato americano citato); che, nel caso in cui il Sig. Kalo Moussa dovesse far rientro in Costa d'Avorio, subirebbe gravi limitazioni a quei diritti che l'ordinamento italiano è tenuto a rispettare per far fronte ai suoi doveri costituzionali ed internazionali.situazione di vulnerabilità legata alle condizioni economiche del Paese di origine del ricorrente; che la situazione del presenta poi anche aspetti di vulnerabilità soggettiva: come affermato dallo stesso in sede di audizione, il rischio di tornare nel luogo di origine è ancora troppo alto e potendo subire ancora aggressioni da parte di chi lo ha già



quasi ucciso; che, per quanto riguarda la volontà espressa di tornare in Costa d'Avorio per poter chiedere scusa al padre, questo sia un desiderio del ricorrente, ma difficilmente potrebbe essere perdonato dalla famiglia ed avere un posto dove tornare, infatti il ricorrente ha perso ogni affetto e si troverebbe completamente senza legami nel Paese; che, conformemente alla recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 4455/2018, anche nel caso di specie, quindi, si rende doverosa una valutazione complessiva delle circostanze che determinano sicuramente in capo al Sig.

una situazione di vulnerabilità tale da rendere necessario quantomeno il riconoscimento di un titolo di soggiorno per protezione umanitaria al fine di evitare un ritorno in un contesto sociale, economico e politico, quale quello ivoriano, dove subirebbe sicuramente una compressione dei suoi diritti umani fondamentali inviolabili, sia per la situazione in cui si è venuto a trovare nella città di Abidjan, tra cui il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà personale, ma anche per la condizione oggettiva della Costa d'Avorio; che, nel caso di specie, il riconoscimento della protezione, quantomeno nella sua forma minore, quella umanitaria, si rende perciò doveroso, tenuto conto delle buone condizioni di vita raggiunte dal ricorrente in Italia ed alla situazione che ha lasciato allontanandosi dalla Costa d'Avorio, sussistendo, come ritenuto necessario dalla Corte Costituzionale, una "effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)" (v. Corte di Cassazione, sentenza n. 4455/2018 cit.).

A fronte dei fatti come sopra rappresentati, il ricorrente ha avanzato in via gradata le seguenti domande di protezione internazionale: status di rifugiato, protezione sussidiaria, protezione umanitaria.

La Commissione non si è costituita nel presente giudizio né ha prodotto gli atti del (ed i documenti acquisiti nel) procedimento amministrativo, così come espressamente disposto nel provvedimento di fissazione di udienza.

Il PM ha chiesto il rigetto del ricorso richiamando le motivazioni addotte dalla Commissione territoriale nel provvedimento impugnato e producendo informative e certificati dai quali nulla di penalmente rilevante emerge a carico del richiedente; il PM ha inoltre ritenuto che, alla luce dell'attività istruttoria compiuta, non sembrano sussistere motivi ostativi ai sensi degli articoli 10, 12 e 16 del D. Lgs. 251/2007; che, anche alla luce della completa ed esauriente motivazione del provvedimento della Commissione territoriale non si ritengono sussistenti i presupposti di cui agli articoli 7 ed 8 del D. Lgs. 251/2007 richiesti per il riconoscimento dello status di rifugiato e nemmeno quelli di cui all'art. 14 del medesimo Decreto Legislativo richiesti per il riconoscimento della protezione sussidiaria; che la situazione rappresentata dal richiedente asilo non è parsa integrare gli estremi degli "atti di persecuzione" né configurare l'ipotesi del rischio effettivo di



subire un "danno grave" conseguente al rientro nel proprio Paese di origine, così come definiti dalla normativa di riferimento e dalla giurisprudenza di legittimità; che il racconto del richiedente asilo è apparso lacunoso e contraddittorio ed è rimasto un mero assunto di parte privo di riscontro istruttorio e di corrispondenza con le informazioni relative alla situazione del Paese di origine ed alla specifica condizione del ricorrente, per come anche evidenziato dalla Commissione territoriale stessa; che, dalle informazioni acquisite risulta che il ricorrente – in base alla nota del 2.12.2019 della Questura di Lucca – sia stato deferito all'Autorità giudiziaria per i reati di cui agli articoli 595 c.p. e 612 c.p., non avendo tuttavia a carico provvedimenti di espulsione o di arresto; che, pertanto, sussistono i presupposti sia per il diniego dello status di rifugiato sia per escludere che il Sig.

possa beneficiare della protezione sussidiaria, trattandosi di un soggetto che costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato e comunque per l'ordine e la sicurezza pubblica; che, infine, non sono ravvisabili, nel caso di specie, le ragioni di carattere umanitario di cui agli articoli 5, comma 6°, del D. Lgs. 286/1998 ed 11, comma 1°, lett. c-ter) del d.P.R. 394/1999, non trovandosi il ricorrente in particolari condizioni di vulnerabilità e non emergendo elementi tali da escluderne il rimpatrio in condizioni di dignità e di sicurezza.

In sede di audizione davanti al giudice il richiedente ha riferito: "Vivo a Camaiore, in un Centro di accoglienza; prima lavoravo come giardiniere. Adesso non lavoro; in Italia ho avuto amici sia italiani che ivoriani. Non ho raccontato a nessuno la mia storia, l'ho tenuta in segreto; qui in Italia non mi sono innamorato. In Costa d'Avorio ho avuto una relazione occasionale con una ragazza che si chiama Ami, ma non viveva con me. Ami abitava nel quartiere di Maroc, nella mia stessa zona Youpugon; la relazione con la ragazza l'ho avuto nel 2010, e sono andato via nel 2014. La relazione è durata quattro anni, fino a che non sono andato via. Adesso non sto pensando a sposarla perché ho altri problemi da risolvere, ma quando eravamo insieme in Costa d'Avorio pensavo di volerla sposare. Io facevo l'autista di autovetture in Costa d'Avorio, di un signore molto conosciuto in Costa d'Avorio; questa persona non sapevo bene che lavoro facesse, io lo portavo dai suoi amici, in discoteca, in giro, dalla sua famiglia, anche fuori dalla Costa d'Avorio, in Guinea ed il Liberia. Io andavo a prenderlo a casa e lo riportavo a casa, io tenevo la macchina e lo andavo a prendere. Questa persona abitava nel quartiere di Abobo, ad Abidjan; io lo portavo con l'auto ma non sul luogo di lavoro, non sapevo bene cosa facesse. Io lo portavo nei bar, in discoteca, dagli amici ma non nel luogo di lavoro. Forse questa persona si occupava di business, ma io non lo so. Ho lavorato per lui a partire dal 2012 e fino al 2014; forse lui non voleva che io sapessi che lavoro facesse. Il mio datore di lavoro era musulmano ma non praticante; lui abitava vicino ad un luogo, la moschea Moroba (fonetico). Egli aveva la sua famiglia in parte in Guinea ed in parte in Nigeria; lui aveva due macchine: una nera ed una blu. Una macchina la tenevo io, l'altra serviva per andare



fuori dal Paese; erano una Toyota 4x4 modello Hillux (gasolio) ed un Mercedes 190 (benzina). Le macchine avevano entrambe cinque marce. Fra me ed il mio datore di lavoro è sorto un problema perché egli aveva organizzato una festa a casa sua e quel giorno io ho portato tutti i suoi amici a casa; alle ore 16 i vicini hanno iniziato a manifestare contro al festa, il quartiere era a maggioranza musulmano. C'erano molte macchine nella zona ed alcune persone erano vestite in modo particolare, quindi gli abitanti del quartiere hanno visto che c'era una festa. Io ero presente alla festa ed era tutto già pronto, io andavo unicamente a prendere le cose che mancavano. Il mio datore di lavoro aveva un ragazzo come portiere; tutti cercavamo di scappare, dopo essere stati aggrediti, ed io sono fuggito ed ho trovato un taxi nella zona. Io volevo andare fuori dalla città di Abidjan e l'autista mi ha portato fino all'uscita di Abidjan ad un posto di polizia (come il nostro casello autostradale). Il camionista mi ha portato fino a Buachi, e poi sono andato in Burkina Faso; non sono più tornato a casa, non ho parlato con i miei genitori. Io non sono tornato a casa perché a mio padre non piaceva il mio datore di lavoro; quando sono scappato vivevo con il mio datore di lavoro perché con mio padre c'erano dei problemi, perché io lavoravo per questa persona che non gli piaceva. Io ho abitato dal mio datore di lavoro per circa cinque/sei mesi".

2. Valutazione delle prove

Va premesso che l'esame e l'accertamento giudiziale delle domande nell'ambito del settore della protezione internazionale è caratterizzato dal dovere di cooperazione del giudice e del principio di attenuazione dell'onere della prova (art. 3 d.lgs.n.251/2007 e art. 8 d.lgs. n25/2008; Cass. 8282 del 2013, si veda inoltre Cass. n. 18130/2017)

Il quadro normativo prevede un esame riservato, «individuale, obiettivo ed imparziale» (artt. 8, co. 2, d.lgs. 28.1.2008, n. 25, e 6, co. 3, d.p.r.12.1.2015, n. 21), articolato sulle «circostanze personali del richiedente, (Art. 3, co. 3, lett. a) e c) d.lgs. 19.11.2007, 251) sull'eventuale documentazione presentata nonché su «tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione». L'art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 251 del 2007 prevede che nel caso in cui alcune dichiarazioni del richiedente non siano sostenute da prove, si ricorra ad una serie di indici integrativi che devono guidare il giudizio di attendibilità.

In particolare se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenute comunque veritiere se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo



caso; d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11).

Non è in primo luogo significativo e comunque non può ritenersi dirimente che della sua vicenda il richiedente non conservi prova documentale perché i fatti allegati non implicano che il richiedente sia venuto in possesso di atti pubblici delle autorità in grado di dare riscontro alla narrazione.

Egli ha prodotto con riferimento alla sua vita in Costa d'Avorio la patente di guida che confermerebbe la sua qualità di tassista e conducente di auto .

La CT ha negato la credibilità del racconto affermandone la genericità del racconto e rilevando alcune incongruenze.

Sarebbe incongruo secondo la CT che, in primo luogo, egli non abbia tentato di contrastare le accuse di omosessualità affermando di avere una fidanzata. Sul punto il richiedente ha però evidenziato che essendo musulmano egli avrebbe avuto difficoltà a rivendicare in pubblico la relazione con la ragazza prima del matrimonio. La spiegazione resa nell'audizione con immediatezza appare congrua e coerente con le informazioni sul paese di origine soprattutto nell'impiego che il fidanzamento avrebbe dovuto avere a dimostrazione della non omosessualità. Com'è noto, infatti, i rapporti sessuali prima del matrimonio non sono tollerati nella religione mussulmana.

In mancanza di una formalizzazione tra le famiglie della promessa di matrimonio l'ostentazione della relazione poteva incontrare difficoltà serie in Costa d'Avorio.

In secondo luogo ad avviso della CT sarebbe incongruo che egli abbia accettato il rischio di scontrarsi con il pregiudizio solo per convenienza economica, per conservare il posto di lavoro. La scelta di affrontare il rischio non appare invece affatto inverosimile ala luce delle garanzie di reddito e di stabilità che il rapporto di lavoro gli garantiva a fronte dell'attività di tassista che in precedenza lo impegnava. Anche se poi soffriva della discriminazione che in qualche modo lo colpiva in famiglia e nell'ambiente di quartiere. E' vero che la descrizione del sequestro all'interno del bagagliaio e della fuga nel procedere delle domande non è molto chiaro. In questi passaggi si sconta la difficoltà di interpretare risposte senza aver certezza sulla traduzione della domanda. E' un caso in cui la videoregistrazione avrebbe avuto un sicuro rilievo nel consentire di cogliere l'effettiva sussistenza di incongruenze o l'equivocità. All'esito delle audizioni però il racconto è coerente: il richiedente sarebbe stato rinchiuso in un bagagliaio dal quale sarebbe poi scappato. Può anche darsi che egli abbia voluto calcare nella descrizione della minaccia ed abbia attribuito il fatto agli aggressori quando invece nel bagagliaio egli si è nascosto spontaneamente per sottrarsi alle violenze. Restano comunque i segni di ferite e violenze ancora sul corpo del richiedente.



Il timore nel denunciare la violenza subita è poi del tutto verosimile e coerente con il contesto di violenta discriminazione subito anche prima del pestaggio a seguito della festa.

Anche il significato da dare alla possibilità confermata dal richiedente di tornare in Costa d'Avorio dal padre a Man, situato a 500 km circa da Abidjan non può esser indice della scarsa credibilità degli eventi narrati, perché egli pensa di esser in grado spiegare al padre l'accaduto. Mentre il timore è riferibile alla città dove viveva e dove è stato identificato con la cerchia di amici omosessuali del suo datore di lavoro.

Nella valutazione di credibilità del ricorrente ha assunto un ruolo significativo anche l'audizione svolta in Tribunale, nella quale il richiedente ha risposto a domande estemporanee e di contorno sulla realtà di provenienza; con particolare riferimento al rapporto di lavoro con la persona conosciuta come omosessuale, nonché ai luoghi dove i fatti si sarebbero svolti. Alle circostanze cronologiche ed alle dinamiche di relazione personale.

Infine per un approfondimento della compatibilità del racconto con le informazioni sul paese di origine si rinvia al paragrafo seguente.

In definitiva la coerenza interna ed esterna, plausibilità e struttura particolareggiata del racconto privo di lacune rilevate dai decisori rendono il richiedente in generale attendibile e dunque, integrati tutti gli indicatori di credibilità e dimostrati i fatti dichiarati.

3. Sul riconoscimento dello status di rifugiato.

In base all'art. 2 comma 1 d) D.Lgs. 25\2008, in attuazione dell'art.1 della Convenzione di Ginevra, del 28.7.51 ratificata in Italia con L.95\70 e della direttiva 2005/85/CE, va riconosciuto lo status di «rifugiato» al cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

Anche ai sensi degli artt. 7 e 8 del d. lgs. 251/2007 il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato è l'esistenza di atti di persecuzione subiti dal cittadino straniero nel proprio Paese e che si trova fuori dal territorio del proprio Paese di cui ha la cittadinanza, per motivi di <u>razza</u>, <u>religione</u>, <u>nazionalità</u>, <u>appartenenza</u> ad un determinato <u>gruppo sociale</u> o <u>opinione politica</u>, non potendo o, a causa di tale timore, non volendo avvalersi della protezione di tale Paese.



Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato di appartenere ad una delle categorie esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano. Ma di esservi stato collocato dalla comunità di appartenenza per il rapporto di lavoro e temporanea convivenza che aveva con un esponente in vista della comunità omosessuale nel quartiere di Abobò ad Abijan

I fatti rappresentati dal ricorrente devono ritenersi sicuramente rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato perché anche il solo fatto di esser ritenuto come appartenente al gruppo di persone di orientamento omosessuale, in particolare, nel caso in esame, sulla base di elementi concreti come il rapporto di lavoro e la convivenza costituiscono rendere elevato il rischio e sicuramente fondato il timore.

Il rapporto Easo Coi Focus del Giugno 2019 al paragrafo 5.2 intitolato "Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender persons (LGBT)" riporta le seguenti raccolte di informazioni secondo le quali se è vero che il codice penale in Costa d'Avorio non punisce espressamente l'omosessualità è vero però che "Article 360 of the Ivorian Penal Code provides that whoever commits public indecency is liable to imprisonment from three months to two years and a fine from CFA 50 000 to 500 000 (about EUR 75 to 750). The provision adds that if the public indecency is an indecent act or an act against nature with an individual of the same gender, the term of imprisonment will be six months to two years and the fine shall be CFA 50 000 to 300 000 (about EUR 75 to 460). NGOs such as LIDHO and Front Line Defenders in 2014 stated that it was difficult to determine if the aforementioned article was actually repressing homosexuals in the country, and if court decisions resulted from that provision. The National Commission for the Human Rights in Côte d'Ivoire underlines that there is no discriminatory legal regime in the Ivorian law, but also that there are neither dispositions providing for specific State protection of sexual minorities nor 'tolerance' of the State towards the issue of sexual orientation. The anti-discrimination provision of the 2016 Constitution does not envisage protection against discrimination on grounds of sexual orientation"

Ed ancora che "Amnesty International states that the situation of LGBTI persons has deteriorated since 2014. In 2014, NGOs such as Alternative CI and LIDHO confirmed that homophobia was present in the country and LGBTI persons had to hide their homosexuality to avoid discrimination, violence, insults, and humiliation; also, they could suffer from family rejection and loss of support networks. Alternative CI and LIDHO affirmed that sexual minorities are more accepted in urban than in rural areas. Alternative CI maintains that homophobic and transphobic behaviours are present at all levels of the administration. The number of LGBT persons working in public and private administrative services is not known, as they hide their sexual orientation for fear of being dismissed and fall into precariousness. In January 2014, after days of anti-gays protests717, a large mob attacked and pillaged the offices of the NGO Alternative CI. Three days before the attack, the Executive Director and his collaborators were locked up in the NGO premises. Alternative CI Pagina 17



reported that police of the 22nd district refused to intervene. No one has ever been brought to justice for that attack. In June 2016, two gay men were assaulted after a photo was published in which they were in the US Embassy signing a book of condolences for victims of a shooting at a gay nightclub in Orlando (Florida). The two assaulted men, and four other men who were also pictured, have been forced to flee their homes under pressure. According to an Afrobarometer dispatch of 2016, a survey in 33 African countries in 2014/2015, the percentage of tolerance for homosexuals in Côte d'Ivoire was 18 % (indicating the percentage of respondents who did not deem living next to homosexuals a problem). In 2016, members of sexual minorities had to conceal their sexual orientation in order to avoid insults, discrimination, humiliations and violence. In 2017, discrimination and violence against LGBT persons were still a social problem. One part of the population considers homosexuality as a kind of depravity and subversion of the social order, or 'a crime', while another part of it has no prejudices about the sexual orientation of LGBT people. Security forces were at times slow and inefficient in their response to societal violence against the LGBT community. LGBT people faced violence and harassment by State security forces. Alternative CI states that people whose sexual orientation or gender identity are not considered 'normal', can be victims of inhuman treatment sometimes also in presence of the FACI. Although transgender people are neither criminalised nor persecuted, according to the NGO Alternative CI they continue to be victims of repeated attacks, and are sometimes rounded up and violently arrested by the police in the Marcory zone in Abidjan; they sometimes have to pay money to their torturers to be freed. In October 2016, two gay men were arrested and jailed in a city in the southwest for reasons that are not clear, but apparently for 'public indecency'. Activists said 'if indecency law was applied it would be [the] first known instance of it being used to jail gay people'. The men were released three months later. LGBT people prefer to avoid presenting themselves in health centres for fear of being stigmatised by health services. USAID reports that in 2017 '22 % of gay men and other men who have sex with men reported avoiding health-care services due to stigma and discrimination.' Many health care center deny access to LGBT persons.".

Una condizione dunque di elevato pericolo che ha giustificato la fuga del richiedente alla luce del contesto in cui egli è stato stigmatizzato perché collocato, sulla base della percezione che la comunità musulmana di Abobò a seguito della festa di compleanno, nel gruppo di persone di evidente di orientamento omosessuale.

La domanda di riconoscimento dello status di rifugiato deve quindi esser accolta.

4. Sulle spese di lite.



La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento.

Ma in ordine al regime di addebito delle spese rileva il fatto se la parte soccombente avesse tutti gli elementi per evitare al richiedente di dover impugnare il provvedimento di rigetto con il ricorso in esame. E nel caso in esame per quanto sopra detto la Commissione aveva gli elementi per valutare e riconoscere la protezione accordata in questa sede.

L'art. 141 fa riferimento alle modalità di liquidazione dell'onorario e delle spese del difensore stabilendo che <<1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. (1) 2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.>>.

Non si vede come dall'art. 141 e dall'art. 82 DPR 115/2002 già citati si possa desumere che l'amministrazione soccombente sia esente dall'applicazione dell'art. 133 cit.

Il quadro normativo non autorizza affatto tale conclusione.

Nemmeno può condividersi (come già argomentato nell'ordinanza Trib Firenze pres. L. Breggia in data 6.12.2017 nel proc. rg 2336/2017) il ragionamento secondo cui un'amministrazione impersona lo Stato e quindi sarebbe privo di senso condannare lo Stato a rifondere le spese a se stesso.

E' vero infatti che lo Stato ha personalità unitaria. Tuttavia, occorre tener conto della complessità dello Stato medesimo, articolato in amministrazioni diverse, aventi un proprio autonomo bilancio, che entrano in relazione tra di loro rispetto a specifici rapporti di dare e avere. In questo senso si veda anche Consiglio di Stato, 6.3.2015, n. 1137 (''Ai sensi dell'art. 133 del DPR n. 115/2002 è previsto il pagamento in favore dello Stato delle spese processuali liquidate in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio (cfr Cons. Stato Sez. V 12/6/2009 n. 3776) per cui l'Amministrazione della Giustizia Amministrativa, dotata di autonomo bilancio economico-finanziaria ben può essere destinataria di un provvedimento giurisdizionale che disponga nei suoi



confronti la rifusione di spese processuali a suo tempo anticipate in favore del difensore del ricorrente vittorioso nel giudizio di primo grado, già ammesso, appunto, al gratuito patrocinio''.

In definitiva, non si ravvisa alcun motivo per non applicare le regole ordinarie

Le spese sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie integralmente il ricorso;
- 2) riconosce ε status di rifugiato,
- 3) condanna il Ministero dell'interno a rifondere allo Stato ex art. 133 dpr n.115/2002 le spese di lite che liquida in 1.000,00 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali
- dispone che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e comunicata alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Firenze, nonché al Pubblico Ministero;
- 5) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002.

Firenze 4.3.2020

Il Presidente dott.ssa Luciana Breggia

